

Rapporto di maggioranza

numero

6353 R1

data

31 maggio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 27 aprile 2010 concernente l'abrogazione delle norme della Costituzione cantonale relative ai giurati cantonali

UNA SPECIE DI REFERENDUM

Di fatto, questo messaggio - che concernendo una modifica costituzionale deve passare comunque in votazione popolare - è una sorta di referendum, senza la necessità della raccolta delle firme, sulla decisione presa dal Gran Consiglio il 19 aprile 2010 di approvare l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, messaggio che, fra le altre cose, prevedeva appunto l'abrogazione della figura dell'assessore giurato.

UNA FIGURA MOLTO POPOLARE...

Quella dell'assessore giurato nelle nostre corti d'assise è una figura molto popolare, grazie alla quale la popolazione ha l'impressione - ma di fatto è soltanto un'impressione - di prendere parte direttamente all'amministrazione della giustizia nel nostro Cantone. In effetti, l'influsso degli assessori giurati sulle sentenze è minimo, per non dire nullo, ciò nondimeno la loro presenza in una corte di giustizia è guardata con simpatia dalla nostra gente; e perciò, la possibilità questo messaggio possa non superare l'ostacolo del voto popolare, è da tenere in considerazione. Prova ne sia che, il 9 febbraio 2010 è stata addirittura presentata una petizione affinché la figura dell'assessore giurato venisse mantenuta nell'adeguamento della nostra legge al nuovo Codice di diritto processuale svizzero.

...MA NON COMPATIBILE CON IL NUOVO DIRITTO PROCESSUALE FEDERALE

A nessuno piace prendere una decisione che non incontra il favore popolare, e quindi tutte le possibilità di mantenere gli assessori giurati sono state vagliate nei lavori parlamentari inerenti al messaggio legislativo approvato lo scorso 19 aprile.

Ma ne è risultato che l'assessore giurato come lo conosciamo nella nostra legislazione non è possibile mantenerlo perché in contrasto con la legislazione federale superiore che prevede:

- 1. Che il collegio giudicante dovrà partecipare a tutti gli atti decisionali e istruttori a partire dalla preparazione del dibattimento (art. 330 CPP-CH), durante l'assunzione anticipata di prove (art. 332 cpv. 3 CPP-CH), l'eventuale "rimessione" della causa (art. 334 CPP-CH), l'apertura del dibattimento, le questioni preliminari e incidentali (art. 339 CPP-CH), la procedura probatoria (art. 341 e seguenti CPP-CH), la discussione e la sentenza (art.*

348 e seguenti CPP-CH), compreso il caso di suddivisione del dibattimento (art. 342 CPP-CH).

2. Una nuova impostazione dibattimentale che si scosta dalla nostra concezione tradizionale fondata su un'interpretazione stretta dell'oralità e dell'immediatezza, a favore di una procedura più approfondita, dilatata nel tempo e suddivisa in fasi processuali e decisionali distinte, che comporterà un'impostazione organizzativa sostanzialmente diversa da parte dei tribunali. In particolare, essa comporterà rinvii e/o sospensioni per completamenti o rettifiche dell'atto d'accusa, per ulteriori accertamenti o assunzione di prove.

È di conseguenza improponibile che un assessore giurato - che normalmente svolge questa mansione accanto a una professione principale - venga coinvolto in una procedura che può durare mesi o addirittura anni.

NON SAREBBE LA STESSA COSA E OCCORRERÀ SPIEGARLO ALLA POPOLAZIONE

Per confutare infine la tesi avanzata nella petizione del 9 febbraio 2010, secondo la quale "Ginevra mantiene i suoi assessori giurati" è opportuno precisare ancora una volta che quelli di Ginevra sono giudici a tutti gli effetti, laici ma giudici a tutti gli effetti con rispettiva disponibilità e indennità adeguata. Non sono quindi da paragonare ai nostri assessori giurati come siamo abituati a vederli nelle nostre corti d'assise. Una loro sostituzione con figure che ne manterrebbero la denominazione, ma che avrebbero funzioni e responsabilità differenti, oltre che comportare spese e una riforma legislativa non banale, non andrebbe comunque incontro ai desideri di chi vorrebbe salvaguardare una tradizione a cui tutti siamo affezionati, ma che non trova più né ragione né base legale per esistere. Al fine di non incorrere in una bocciatura popolare - di carattere tutto sommato solo emotivo, ma che metterebbe il Cantone in una situazione difficilmente sbrogliabile - sarà bene che questo punto sia efficacemente chiarito agli elettori ticinesi durante la campagna di voto. Da parte del Consiglio di Stato, ma anche di tutti i partiti che lo scorso 19 aprile hanno sostenuto l'adeguamento della nostra legislazione al nuovo codice di diritto processuale penale svizzero.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra, il messaggio in oggetto non è che il logico seguito della nostra decisione del 19 aprile, e quindi invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 6353 come presentato dal Consiglio di Stato.

Per la maggioranza della Commissione speciale:

Eros N. Mellini, relatore
Bacchetta-Cattori - Bonoli - Cavalli -
Corti - Ducry - Garobbio - Ghisletta D. -
Krüsi - Righinetti